

**Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori
di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 luglio 2017**

Art. 1

Oggetto e principi generali

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, le modalità e le procedure per l'acquisizione da parte della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, management delle aziende socio-sanitarie e per l'incremento dei trapianti d'organo e tessuti (d'ora in avanti "Fondazione"), di beni, servizi e lavori per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono dirette a garantire che l'affidamento di beni, servizi e lavori avvenga celermente e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità e in conformità al principio di rotazione.
3. Gli acquisti effettuati a qualsiasi titolo da Fondazione devono rientrare nei piani, programmi ovvero budget approvati preventivamente dal Consiglio d'amministrazione.
4. In caso d'urgenza il Direttore, informato il Presidente, procede all'acquisto in conformità al presente regolamento, sottoponendo poi l'acquisto effettuato alla prima seduta utile del Consiglio d'amministrazione.
5. All'acquisizione dei servizi intellettuali cui Fondazione sia tenuta in forza di atti deliberativi regionali, nell'ambito delle attività formative rientranti nella relativa competenza organizzativa istituzionale, procede il Direttore.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:

- per lavori si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
- per forniture si intendono l'acquisto, il noleggio, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto di prodotti;
- per servizi si intendono tutte le prestazioni diverse da lavori e forniture;
- per amministrazione diretta si intende l'acquisizione effettuata da Fondazione con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;
- per affidamento diretto si intende l'affidamento effettuato direttamente a un determinato operatore economico, possibile soltanto entro precisi valori limite e previa adeguata motivazione;
- per procedura negoziata si intende la procedura con la quale Fondazione consulta gli operatori economici da essa stessa selezionati e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'affidamento.

Art. 3

Ambito di applicazione e divieto di frazionamento

1. Il presente regolamento si applica per i contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, attualmente pari, per le acquisizioni di beni e servizi, a € 209.000, e, per i lavori, a € 1.000.000.
2. Nessuna prestazione di beni o servizi e nessun lavoro può essere artificialmente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina di cui al presente regolamento.
3. Tutti gli importi di cui al presente regolamento, comprensivi degli eventuali costi per la sicurezza, devono intendersi al netto dell'i.v.a. e, ove previsto, degli oneri previdenziali e assistenziali.

Art. 4

Responsabile unico del procedimento

1. Per ogni procedura di acquisizione di cui al presente regolamento viene individuato un responsabile unico del procedimento (r.u.p.), il quale svolge tutti i compiti relativi alla procedura. Egli cura ogni singola fase dell'acquisizione e vigila sul corretto e razionale svolgimento del procedimento, fino al perfezionamento dell'affidamento.
2. Il r.u.p. è nominato volta per volta da Fondazione in relazione allo specifico procedimento; per importi inferiori a € 40.000 la responsabilità, se non è diversamente deciso, spetta al Direttore.

3. Per l'esecuzione dei propri compiti il r.u.p. si avvale del supporto degli uffici competenti di Fondazione.
4. Egli vigila anche sulla corretta esecuzione del contratto, qualora non sia stato individuato un diverso soggetto quale direttore dell'esecuzione del contratto (d.e.c.).

Art. 5

Modalità di acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

1. Le acquisizioni di beni, servizi e lavori sotto soglia possono essere effettuate con i seguenti sistemi:
 - a) in amministrazione diretta, sotto la direzione del r.u.p.: Fondazione organizza ed esegue i servizi e lavori per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto per l'occasione, utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e acquisendo direttamente le eventuali forniture che dovessero rendersi necessarie;
 - b) mediante affidamento diretto, secondo quanto prescritto dal seguente art. 6;
 - c) mediante procedura negoziata, secondo quanto prescritto dai successivi artt. 7-10.

Art. 6

Affidamento diretto

1. Quando l'importo dell'affidamento è inferiore a € 40.000, Fondazione potrà fare ricorso, oltre che alla procedura negoziata di cui all'art. 7 (anche eventualmente mediante procedura semplificata di cui all'art. 7, comma 8), anche all'affidamento diretto a un unico fornitore, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 3 del presente articolo, della cui sussistenza deve essere dato specificamente atto in sede di motivazione della relativa proposta di contratto da parte del r.u.p. La proposta deve altresì indicare l'interesse perseguito, le caratteristiche delle opere, beni o servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo dell'affidamento e la relativa copertura contabile.
2. Entro la medesima soglia, Fondazione potrà procedere, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta.
3. L'affidamento diretto è possibile solo a condizione che ne derivino in capo a Fondazione vantaggi, rispetto al ricorso all'ordinaria procedura comparativa, in termini di efficacia ed economicità complessiva dell'operazione, e può conseguire dalla valutazione comparativa dei preventivi forniti da due o più operatori.
4. Il rispetto del principio di rotazione rende l'affidamento diretto al contraente uscente un caso eccezionale che richiede un maggior onere motivazionale, che dia conto della riscontrata assenza di alternative o del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, e in ogni caso della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.
5. Qualora la spesa per l'affidamento non superi l'importo di € 5.000, il ricorso all'affidamento diretto è consentito anche con motivazione espressa in forma sintetica.

6. Anche nel caso di ricorso all'affidamento diretto si fa comunque luogo a una trattativa con l'operatore economico, il cui sviluppo deve essere documentato e portato anch'esso alla Direzione in accompagnamento alle proposte di ordine o contratto.
7. La stipulazione del contratto può avvenire secondo l'uso del commercio mediante apposito scambio di lettere, anche tramite p.e.c. o strumenti analoghi o tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
8. L'affidamento diretto è inoltre possibile ove sussistano le speciali condizioni indicate dall'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016, della cui sussistenza il r.u.p. deve dare specificamente conto per iscritto in sede di motivazione.

Art. 7

Affidamento mediante procedura negoziata

1. Fondazione procede agli affidamenti di importo inferiore a € 150.000 per i lavori e a € 209.000 per le forniture di beni e i servizi (salva la loro rideterminazione periodica da parte della Commissione europea, la quale trova diretta applicazione dalla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 50/2106) mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici dalla stessa individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
2. Entro tale soglia Fondazione può eseguire i lavori in amministrazione diretta, salva l'applicazione della procedura negoziata per l'acquisto o il noleggio dei mezzi necessari.
3. La procedura prende avvio con una determina o una proposta di contrarre e si articola in tre fasi successive: svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo; confronto competitivo tra operatori economici selezionati e invitati e conseguente scelta dell'affidatario; stipulazione del contratto.

Art. 8

Invito a formulare offerte

1. L'invito a formulare un'offerta, così come ogni successivo scambio di informazioni tra la Fondazione e i fornitori, può avvenire – a discrezione di Fondazione – a mezzo p.e.c., raccomandata o fax.
2. Esso deve essere inviato contestualmente a tutti gli operatori selezionati.
3. Il termine fissato da Fondazione per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a cinque giorni dalla ricezione del relativo invito; detto termine potrà essere variato a seguito di richieste di chiarimenti da parte degli operatori invitati.
4. La lettera d'invito deve contenere tutti gli elementi che consentano alle imprese di formulare un'offerta seria e informata, tra cui:
 - a) l'oggetto e le caratteristiche tecniche della prestazione e il suo importo massimo previsto, i.v.a. esclusa;

- b) le eventuali garanzie richieste;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo di giorni di validità delle stesse;
- e) il termine entro il quale la prestazione dovrà essere eseguita;
- f) il criterio di aggiudicazione scelto, motivando adeguatamente in caso di scelta del criterio del minor prezzo;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penali;
- k) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- l) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari richiesti e la richiesta di rendere apposita dichiarazione circa la loro sussistenza;
- m) il nominativo del responsabile unico del procedimento;
- n) ogni altro elemento necessario per la definizione della natura e delle qualità della prestazione richiesta.

Art. 9

Criteri di aggiudicazione

1. Gli acquisti di beni o servizi e l'esecuzione dei lavori effettuati mediante procedura negoziata sono aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri:
 - a) al prezzo più basso qualora i beni, servizi o lavori oggetto del contratto siano esattamente individuabili e comparabili in quanto conformi alle caratteristiche tecniche individuate nella lettera d'invito; la scelta di detto criterio deve essere adeguatamente motivata;
 - b) all'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora oltre al prezzo siano valutati elementi diversi riferiti alla qualità delle prestazioni. In tal caso i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara sono menzionati nella lettera d'invito.

Art. 10

Affidamento mediante procedura negoziata per lavori di importo pari o superiore a € 150.000

1. Per le procedure di affidamento di contratti di lavori di importo superiore a € 150.000 e inferiore a € 1.000.000, attuate con la procedura negoziata, Fondazione invita almeno dieci operatori economici, ove esistenti, selezionati in conformità all'art. 7 secondo il principio di rotazione degli inviti.

2. La fase di selezione delle offerte compete a una Commissione composta di tre membri nominati dal Direttore; per il resto la procedura ricalca quella di cui all'art. 7.
3. Le sedute della Commissione dedicate all'apertura dei plichi contenenti le offerte e all'apertura delle offerte economiche sono pubbliche.
4. Al termine della fase di apertura delle buste e di analisi del loro contenuto la Commissione redige una graduatoria, accompagnata da parere motivato.
5. In caso di rinuncia del miglior offerente o di qualsiasi altro impedimento alla stipulazione del contratto con esso, si provvede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 11

Forma del contratto

1. Il contratto è stipulato a pena di nullità per atto scritto, fermo rimanendo quanto stabilito all'art. 6, comma 7, per gli affidamenti ivi disciplinati.

Art. 12

Pubblicità

1. L'esito degli affidamenti effettuati mediante procedura negoziata è soggetto ad avviso di post-informazione con cadenza quadrimestrale mediante sua pubblicazione nel sito internet di Fondazione.
2. Esso deve contenere l'elenco degli operatori invitati, l'elenco degli operatori che hanno presentato un'offerta e l'operatore al quale l'appalto è stato affidato.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione e pubblicazione nel sito internet di Fondazione.
2. Eventuali modifiche e integrazioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla loro approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione e pubblicazione nel sito internet di Fondazione, a meno che lo stesso non disponga diversamente.